

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2-19274, DELL'8 MARZO 1988

LR n.. 19/85 art. 6. Modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della prevenzione del rischio sismico. Approvazione.

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 198 Adunanza 8 marzo 1988

L'anno millenovecentottantotto il giorno 8 del mese di marzo alle ore 10,45 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n. 165, nell'apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Vittorio BELTRAMI Presidente, Bianca VETRINO Vice Presidente e degli Assessori Ezio ALBERTON, Mario CARLETTO, Giuseppe CERCHIO, Elettra CERNETTI, Nereo CROSO, Piero GENOVESE, Emilio LOMBARDI, Eugenio MACCARI, Michele MORETTI, Antonio TURBIGLIO, con l'assistenza del Segretario della Giunta Regionale, Pier Domenico CLEMENTE.

E' assente l'Assessore Mignone.

D.G.R. n. 2 - 19274

OGGETTO: L.R. n.. 19/85 art. 6. Modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della prevenzione del rischio sismico. Approvazione.

A relazione del Presidente Beltrami:

Premesso che con D.I. n. 82 del 4/2/82 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6/3/82) il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero degli Interni ha dichiarato sismici, ai sensi e per gli effetti della L. n. 64/74, con grado di sismicità S=9, 41 comuni piemontesi;

vista la L.R. 19/85 con la quale si è provveduto allo snellimento delle procedure di cui alla L. 64/74 in attuazione della L. 741/81;

visto l'art. 6 della L.R. 19/85 citata, secondo cui la Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione il tipo e l'ampiezza delle indagini da effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché per il loro adeguamento, ai fini della prevenzione del rischio sismico;

rilevata la necessità, ai fini di una corretta applicazione della L.R. 19/85, di dare attuazione all'art. 6 citato;

visto il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti G.N.D.T., approvato con D.G.R. n. 38-42226 del 19/3/85, e il conseguente programma pluriennale di studi ed indagini in ordine alle problematiche sismiche", predisposto di concerto con il G.N.D.T. e approvato con D.G.R. n. 266-15275 del 4/8/87;

sentito il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, espresso con nota n. 88/074 del 9/2/88;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

di approvare le modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti, di cui all'art. 6 della L.R. 19/85, contenuti nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente

della Giunta Regionale
Vittorio Beltrami

Il Segretario della Giunta

Pier Domenico Clemente

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 8 marzo 1988.

ALLEGATO A

L.R. n. 19/85 art. 6. Modalità per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Allegato alla deliberazione n. 2 - 19274 del 8/3/88

Il Segretario della Giunta (dr. Pier Domenico Clemente)

INDICE

1) Premessa

2) Indagini relative a strumenti urbanistici generali

1) PREMESSA

Con D.I. n. 82 del 4/2/1982 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 6/3/1982) il Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero degli Interni, ai sensi dell'art. 3 della legge 64/74, ha provveduto all'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche con l'inclusione di 41 Comuni Piemontesi, con il grado di sismicità S=9 (2a categoria).

Secondo quanto dettato dall'art. 6 della L.R. n. 19/85, la Giunta Regionale stabilisce il tipo e l'ampiezza delle indagini da effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi dei Comuni classificati sismici; la Giunta Regionale stabilisce altresì le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Le disposizioni qui contenute sono dirette ai Comuni classificati sismici, pur essendo le indagini da effettuare rivolte alla valutazione e prevenzione del rischio idrogeologico, propedeutica alla valutazione e prevenzione del rischio sismico.

Nota l'attuale disomogeneità nella conoscenza dei caratteri fisici del territorio dei Comuni Piemontesi classificati sismici, si intende raggiungere in breve tempo un livello omogeneo di tali conoscenze da applicare immediatamente alla programmazione urbanistica. Un momento per l'arricchimento della documentazione geologica in possesso dei singoli Comuni, è l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, le loro varianti nonché l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali, quali indispensabili strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico.

La Regione ha intanto avviato, nell'ambito del protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, un programma pluriennale di studi ed indagini in ordine alle problematiche sismiche (D.G.R. n. 266-15275 del 4/8/87).

Sulla base dei disposti delle vigenti leggi in materia (1), il parere di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/85 deve essere reso sui seguenti strumenti urbanistici generali:

- progetto preliminare di piano regolatore generale comunale;
- progetto definitivo di piano regolatore generale comunale;
- piano regolatore intercomunale di Comuni consorziati e di Comunità Montane, progetto preliminare e definitivo;
- varianti e revisioni del piano regolatore generale comunale e intercomunale, progetto preliminare e definitivo;

e sui seguenti strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della legge regionale n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni:

- piani particolareggiati;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani di recupero;
- piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Tutti gli elaborati costituenti il progetto degli strumenti urbanistici sopra elencati, ciascuno firmato dal proprio redattore, devono essere presentati in copia semplice all'Ufficio di Pinerolo del Servizio Geologico (2), ad eccezione degli elaborati geologico-tecnici, firmati da tecnici abilitati, da consegnare in duplice copia; al fine di consentirne l'inserimento nell'archivio dati geologici e geotecnici.

I Comuni interessati possono richiedere la consultazione di tale archivio. Tutti gli elaborati prodotti al fine di consentire l'esame ai sensi della L.R. 19/85 degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, e loro varianti, ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Il parere sugli strumenti urbanistici generali deve essere reso prima delle delibere di adozione del progetto preliminare e del progetto definitivo; il parere sugli strumenti urbanistici esecutivi deve essere reso prima della delibera di approvazione, o, nei casi di cui all'art. 86 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, prima della delibera di adozione. L'Ufficio Geologico provvede all'esame del piano e invia il parere all'Ente proponente. Qualora tale parere comporti modifiche degli elaborati (tavole o norme), tali modifiche devono essere eseguite prima della delibera di adozione o di approvazione, la quale si deve riferire, con una specifica dichiarazione in merito, agli stessi elaborati esaminati dall'Ufficio Geologico salvo le sole modifiche conseguenti il parere di cui sopra.

Per i progetti preliminari di piano regolatore generale e di variante agli stessi, è ammessa l'adozione degli stessi elaborati inviati all'Ufficio Geologico congiunti al parere conseguente il loro esame. E' possibile rimandare all'elaborazione del progetto definitivo la modifica degli elaborati.

Qualora lo strumento urbanistico generale sia rinviato in controdeduzioni ai sensi del 15^o comma e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, deve essere richiesto il parere ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/85, limitatamente alle parti modificate, prima della delibera di adozione definitiva. Se tale parere comporta modifiche degli elaborati (tavole o norme), tali modifiche devono essere eseguite prima della delibera di adozione definitiva, la quale si deve riferire, con una specifica dichiarazione in merito, agli stessi elaborati esaminati dall'Ufficio Geologico, salvo le sole modifiche conseguenti il parere di cui sopra.

Si precisa infine che, nell'ambito del prima citato programma pluriennale di studi ed indagini in ordine alle problematiche sismiche, si intende produrre un documento tecnico contenente indirizzi sulla programmazione delle indagini geognostiche, individuando successivi livelli di approfondimento in rapporto alle procedure della L.R. 19/85, e raccomandazioni per la programmazione ed esecuzione delle indagini e prove in sito e in laboratorio.

2) INDAGINI RELATIVE A STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

I progetti di piano regolatore generale devono essere completi di indagini sulla situazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del territorio e devono contenere elementi che consentano di fornire una prima stima delle caratteristiche tecniche dei terreni e valutazioni delle condizioni locali di pericolosità sismica. Tali indagini devono precedere la formazione, revisione adeguamento degli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

Al riguardo deve essere rispettato quanto prescritto all'art. 14 n. 2a) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni: tali elaborati devono almeno comprendere indagini estese a tutto il territorio comunale che consentano di evidenziare aree a diversa pericolosità individuandone

i motivi penalizzanti ed eventuali prescrizioni per il loro recupero a fini urbanistico-infrastrutturali. Devono altresì essere delimitate cartograficamente sull'intero territorio comunale le aree soggette a dissesto, alla formazione e caduta di valanghe, ad alluvioni, cioè tutte quelle aree che presentino caratteristiche che le rendano inidonee a nuovi insediamenti e opere infrastrutturali.

Oggetto di indagini di maggior dettaglio, descritte al successivo punto 2A, sono le zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione, tra loro congiunte ed estese all'area adiacente che possa essere influenzata o che possa coinvolgere con i suoi processi evolutivi tali zone.

Gli elaborati di piano devono inoltre comprendere una tavola estesa a tutto il territorio comunale che, accanto alla zonazione urbanistica evidenzii le porzioni di territorio sottoposte a vincoli pubblicistici quali ad esempio aree soggette a vincolo idrogeologico, fasce di rispetto, aree sottoposte ai vincoli definiti dalla legge n. 431 del 8/8/1985, etc.

2A) Progetto preliminare di Piano Regolatore Generale

Le indagini relative alle zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione, tra loro congiunte ed estese all'area adiacente che possa essere influenzata o che possa coinvolgere con i suoi processi evolutivi tali zone, devono comprendere:

- a) raccolta sistematica dati esistenti;
- b) cartografia geolitologica;
- c) cartografia geomorfologica e cartografia dei dissesti;
- d) cartografia geoidrologica;
- e) cartografia litotecnica;
- f) elementi locali per la stima della pericolosità sismica;
- g) elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione della idoneità di uso del territorio ai fini previsti dal piano;
- h) relazione.

Per la realizzazione degli elaborati cartografici devono essere utilizzate le basi fotorestituite alla scala 1:5.000 o 1:10.000 e/o loro ingrandimenti fotografici.

La cartografia sopra elencata deve essere realizzata in scala 1:5.000 e derivare da rilevamenti eseguiti a tale scala. Ove non disponibili basi cartografiche fotorestituite o qualora i dati da rappresentare fossero in numero limitato, per alcuni elaborati può essere preventivamente concordata con l'Ufficio Geologico la scelta della scala di rappresentazione 1:10.000.

a) Raccolta sistematica dati esistenti

Devono essere reperiti studi ed indagini condotti in precedenza che consentano di estrarre dati stratigrafici, geologici, geofisici, prove geotecniche in sito e in laboratorio, misurazioni delle falde, note su dissesti, interventi di sistemazione, etc.. Deve essere allegata copia completa dei dati originali congiuntamente all'ubicazione cartografica dei punti d'indagine, citando autori e fonte di provenienza..

b) Cartografia geolitologica

Devono essere forniti: .

- carte geolitologiche, in cui vengano distinti con particolare attenzione i terreni di copertura, individuando eventuali terreni di riporto;
- sezioni schematiche che evidenzino l'andamento del substrato, la potenza delle coltri di copertura etc., nelle quali sia chiaramente distinto il dato oggettivo dall'interpretazione;
- elementi di tipo strutturale;
- schema di interpretazione strutturale che collochi la situazione rilevata localmente nel contesto regionale.

c) Cartografia geomorfologica e cartografia dei dissesti.

Deve essere prevalentemente finalizzata alla:

- individuazione di fenomeni di dissesto generati da dinamica fluviale e dinamica dei versanti, distinguendo la tipologia dei fenomeni franosi.; per le porzioni di territorio ubicate in area alpina, relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe estesa alle aree di possibile influenza;
- evidenziazione di quegli elementi morfologici che possono influenzare la risposta sismica locale.

Per i corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali ricostruibili nei loro effetti, si richiede un'indagine specifica relativa a ciascun singolo evento (delimitazione cartografica delle aree alluvionate, punti di esondazione, calcolo o stima delle portate massime, etc.).

Per tutti i corsi d'acqua compresi nell'area di indagine deve essere prodotto uno specifico elaborato cartografico che rappresenti gli interventi di sistemazione idraulica eseguiti nel tempo, accompagnato dalla rappresentazione schematica e dalla descrizione degli elementi caratteristici delle singole opere: data di realizzazione, comportamento in occasione di eventi di piena, stato ed efficacia delle opere esistenti, etc. Analoga descrizione deve essere fornita per i ponti e le altre opere di attraversamento, accompagnata da elaborati grafici e documentazione fotografica. Devono essere forniti in copia i documenti raccolti e citate le fonti di provenienza.

Per il censimento delle opere di difesa idraulica deve essere utilizzata l'allegata scheda (all. 1).

d) Cartografia geoidrologica

Nelle zone di pianura e di fondovalle ampio devono essere individuate le falde idriche, attraverso misure di livello e ampiezza delle escursioni, e segnalata la presenza di terreni saturi. Dopo un primo censimento dei punti d'acqua (sorgenti, pozzi) devono essere selezionati punti di misura significativi nei quali sia opportuno ripetere nel tempo le misurazioni, individuando la ricorrenza delle misure.

Per il censimento dei pozzi deve essere utilizzata l'allegata scheda (all. 2).

e) Cartografia litotecnica

Può essere limitata ai territori urbanizzati e urbanizzazione, estesi ad un intorno significativo.

Si devono riconoscere e raggruppare, col supporto di sezioni interpretative, i terreni in unità derivanti dalla prima delineazione delle caratteristiche meccaniche degli stessi e degli ipotizzabili effetti conseguenti ad eventi sismici: sulla base del rilevamento geolitologico e della raccolta dati geologici e geotecnici esistenti si deve pervenire al raggruppamento dei terreni in considerazione delle loro caratteristiche litotecniche associate a parametri geotecnici rilevati o stimati in base a dati di letteratura e, ove non siano stati reperiti dati sufficienti, si devono individuare e realizzare le adeguate indagini dirette integrative. Tali indagini dirette possono essere realizzate in fase di elaborazione di progetto preliminare o rinviate al progetto definitivo di piano regolatore generale.

f) Elementi locali per la stima della pericolosità sismica

Attraverso elaborati cartografici e descrittivi devono essere evidenziati quei caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici locali che intervengono sulla risposta sismica del sito, attraverso il possibile verificarsi di effetti di "amplificazione locale" o di eventi indotti (frane, fenomeni di densificazione, cedimenti, cedimenti differenziali, etc.).

g) Elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione dell' idoneità del territorio ai fini previsti dal piano

Deve essere prodotta una cartografia discendente dalla lettura e dalla combinazione delle risultanze delle indagini di base di cui ai punti precedenti, avente lo scopo di suddividere il territorio esaminato in aree a diversa pericolosità (3). Le classi individuate devono essere omogenee: per livello di pericolosità, evidenziando i motivi penalizzanti.

Deve inoltre essere fornito un elaborato cartografico, realizzato alla stessa scala delle corrispondenti tavole di piano, che rappresenti contemporaneamente perimetrazioni e denominazione delle zonazioni urbanistiche e delimitazione delle aree a diversa pericolosità: da tale confronto devono apparire evidenti le condizioni di pericolosità delle singole aree del piano.

Uno specifico documento, firmato dall'esperto in materia geologica e dall'esperto in materia urbanistica redattore del piano, ciascuno per le proprie competenze, deve entrare nel merito, area per area, delle previsioni contenute nel piano regolatore, individuando:

- 1 - situazioni che richiedono un approfondimento di indagini per consentire un'attendibile valutazione di fattibilità fornendo il piano delle indagini da condurre, la stima dei tempi e dei costi. Devono essere precisati i momenti idonei all'esecuzione di tali indagini: prima della stesura del progetto definitivo di P.R.G., di strumento urbanistico esecutivo, di progetto strutturale;
- 2 - interventi di sistemazione e di bonifica: tipo di opere, momento di esecuzione, stima di massima dei costi.

Tale documento viene a costituire parte integrante delle norme di piano.

h) Relazione

La relazione deve prevedere un capitolo descrittivo per ogni elaborato prodotto, precisando le metodologie adottate, i limiti dei risultati ottenuti, gli eventuali approfondimenti necessari.

2B) Progetto definitivo di Piano Regolatore Generale

Il progetto definitivo di piano regolatore generale deve aver recepito il parere espresso sul progetto preliminare: la delibera di adozione dello strumento urbanistico preliminare deve specificatamente dichiarare che lo strumento urbanistico stesso ha recepito integralmente il predetto parere.

Un apposito elenco deve evidenziare le variazioni apportate rispetto al progetto preliminare esaminato.

Devono essere realizzati, qualora assenti, o completati per le parti mancanti e aggiornati a seguito di ulteriori indagini, gli elaborati elencati al punto 2A.

Per le aree già esaminate in fase di progetto preliminare si richiede inoltre:

- il completamento delle indagini come previsto da progetto preliminare (punto 2A d, 2A e, 2A g1);
- il progetto di massima, la stima dei costi, il piano di realizzazione per gli interventi di sistemazione e di bonifica (punto 2A g2);
- l'individuazione, area per area, delle ulteriori indagini che sarà necessario condurre a livello di strumento urbanistico esecutivo o di singolo progetto, in relazione alle problematiche geotecniche evidenziate e alle tipologie edilizie previste, anche secondo i disposti del decreto ministeriale del 21 gennaio 1981 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Per le aree di urbanizzazione di nuovo inserimento rispetto al progetto preliminare deve inoltre essere portata a completamento la documentazione prevista per il progetto preliminare

(punto 2A). Per tali aree, qualora siano presenti situazioni che richiedono interventi di sistemazione, in questa stessa fase deve essere fornito il progetto di massima con la stima dei tempi e dei costi e il piano di realizzazione.

3) MODALITÀ RELATIVE A COMUNI CHE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE SIANO DOTATI DI SOLO PROGETTO PRELIMINARE O DI PROGETTO DEFINITIVO DI P.R.G. IN ATTESA DI APPROVAZIONE

I Comuni dotati del solo progetto preliminare devono predisporre gli elaborati di cui al punto 2A, richiedere il parere all'Ufficio Geologico ed adottare tali elaborati ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, unitamente al parere ottenuto; possono rimandare all'elaborazione del progetto definitivo la modifica degli elaborati. Per il progetto definitivo si applicano le disposizioni già indicate al punto 1 e si richiedono gli elaborati di cui al punto 2B.

I Comuni dotati del progetto definitivo devono predisporre gli elaborati di cui ai punti 2A e 2B, richiedere il parere all'Ufficio Geologico e adottare tali elaborati ai sensi dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni unitamente al parere ottenuto, qualora le risultanze dello stesso non comportino la necessità di modificare le prescrizioni di piano; nel caso si renda necessario modificare le prescrizioni di P.R.G., gli elaborati di cui ai punti 2A e 2b nonché gli elaborati modificati del piano saranno adottati ai sensi del 6° comma e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

I piani che alla data di pubblicazione della presente deliberazione siano già stati trasmessi in Regione per l'approvazione, saranno restituiti ai Comuni per le integrazioni richieste.

4) MODALITÀ RELATIVE AI COMUNI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI P.R.G. SENZA IL PARERE SECONDO L'ART. 6 DELLA L.R. 19/85 (O ART. 13 DELLA LEGGE 64/74) O CHE HANNO OTTENUTO IL PARERE SECONDO L'ART. 6 DELLA L.R. 19/85 (O ART. 13 DELLA LEGGE 64/74) E NON DISPONGANO DI TUTTI GLI ELABORATI ELENCATI AI PUNTI 2A E 2B

Devono produrre le indagini elencate ai punti 2A e 2B e conseguentemente, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, adeguare con variante, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni lo strumento urbanistico vigente, da sottoporre all'esame previsto dall'art. 6 della L.R. 19/85. Qualora, a seguito delle indagini condotte, non risultasse necessario procedere alla variante del piano, deve comunque – entro la stessa data - essere inviata duplice copia degli elaborati relativi alle indagini all'Ufficio di Pinerolo del Servizio Geologico, con una relazione che motivi la adeguatezza dello strumento urbanistico vigente. Tali elaborati e la relazione devono essere adottati con deliberazione consigliare, che ne elenchi la composizione; una copia della deliberazione deve essere inviata all'Ufficio Geologico.

5) MODALITÀ ED INDAGINI RELATIVE ALLE VARIANTI AL P.R.G.

Sono inclusi tutti i casi di variante al P.R.G. regolamentate dalla legge n. 1 del 1978 e da leggi regionali, ad esclusione delle varianti di P.R.G. contestuali a strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi del 6° comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni.

Le varianti al P.R.G. seguono le modalità indicate al punto 1 per gli strumenti urbanistici generali e, nell'elaborazione del progetto preliminare e definitivo, quanto descritto rispettivamente ai punti 2A e 2B.

Qualora siano state prodotte in precedenza le necessarie indagini geologiche, deve comunque essere presente una relazione che ne valuti la completezza.

- Se il P.R.G. dispone di tutti gli elaborati elencati ai punti 2A e 2B, detti elaborati devono essere integrati per le zone di nuova definizione, estese all'intorno significativo, rispettivamente in fase di elaborazione di progetto preliminare e definitivo;
- se il P.R.G. non dispone di tutti gli elaborati elencati ai punti 2A e 2B, devono essere condotte le indagini integrative relative a tutte le aree, del piano, rispettivamente in fase di elaborazione di progetto preliminare e definitivo.

Nel caso in cui la variante al P.R.G. interessi una ristretta porzione del territorio comunale e in attesa che entro due anni avvenga l'adeguamento del piano regolatore generale, devono essere condotte le indagini necessarie a completare quanto elencato ai punti 2A e 2B sulle aree oggetto di variante, estese all'intorno significativo, rispettivamente in fase di elaborazione di progetto preliminare e definitivo.

6) MODALITÀ ED INDAGINI RELATIVE A STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

In fase di elaborazione di strumenti urbanistici esecutivi si deve ottenere un inquadramento geologico e geomorfologico dell'area oggetto di intervento e del suo intorno significativo, acquisendo inoltre quegli elementi geotecnici che consentano di pervenire alla corretta progettazione delle fondazioni secondo quanto prescritto dal citato D.M. 21/1/1981. A tal fine si faccia riferimento agli elaborati geologici del P.R.G., dettagliando con ulteriori indagini gli aspetti specifici, in particolare eseguendo tutte le indagini e/o gli interventi che gli elaborati del piano regolatore avevano individuato e rimandato a questo momento.

Gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico esecutivo devono comprendere quanto previsto all'art. 39 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni e inoltre:

- a) planimetria di dettaglio dell'area di intervento estesa ad un intorno significativo, in scala 1:500 o 1:1.000, con curve di livello;
- b) inquadramento geologico e geomorfologico, attraverso elaborati cartografici e descrittivi;
- c) indagini geotecniche che consentano di definire, attraverso la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni e il loro ipotizzabile comportamento in presenza di sollecitazioni sismiche, la scelta delle adeguate tipologie di fondazione; tali indagini devono essere articolate come segue:
 - raccolta di dati esistenti: copia degli stessi, cartografia con l'ubicazione dei punti di indagine, precisazione della fonte di provenienza; .
 - piano delle indagini che giustifichi la scelta delle metodologie e della distribuzione dei punti di indagine e attraverso il quale vengano motivatamente individuate le indagini da svolgere in questa fase. Devono pertanto essere svolte le indagini sufficienti a descrivere le caratteristiche meccaniche del volume di terreno interessato direttamente e indirettamente dalle opere in progetto; .
 - elaborati originali relativi a prove in sito e in laboratorio, descrizione dei metodi di indagine, cartografia con ubicazione dei punti di sondaggio, prelievi, prove, etc.;
 - relazione illustrativa e conclusioni;
- d) evidenziazione degli elementi a carattere geologico, geomorfologico, geotecnico che possono condizionare la risposta sismica locale;
- e) per interventi su pendio, valutazioni e verifiche di stabilità, secondo quanto prescritto dal D.M. 21/1/1981;
- f) progetto di massima di eventuali interventi di bonifica, di sistemazione, di consolidamento, etc.; stima dei tempi, dei costi e piano di realizzazione;
- g) valutazione di fattibilità degli interventi previsti dallo strumento urbanistico.

Il documento relativo alla fattibilità delle opere in progetto (punto g) deve essere firmato, ciascuno per le proprie competenze, sia dagli esperti in materia geologica e geotecnica, sia dal redattore del progetto di strumento urbanistico esecutivo.

Gli strumenti urbanistici esecutivi dei Comuni che non abbiano ottenuto il parere secondo l'art. 6 della L.R. 19/85 sullo strumento urbanistico generale, devono, in aggiunta a quanto su esposto, comprendere indagini integrative volte a definire la fattibilità delle opere nei confronti dell'area significativa che possa essere influenzata o comportare effetti sull'area oggetto di intervento.

7) DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Le disposizioni impartite con lettera circolare del Presidente della Giunta n. 6/PET del 13/6/1984 s'intendono abrogate.

(1) Legge 2/2/1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", legge 10/12/1981 n. 741 "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche", L.R. n. 19 del 12/3/1985 "Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741"

(2) A tale ufficio sono stati assegnati i compiti relativi alla gestione della legge n. 64 del 2/2/1974 (D.C.R. n. 321-6863 del 27/7/1982) e della legge regionale n. 19 del 12/3/1985, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

(3) Si tenga conto, nel valutare l'influenza delle condizioni locali sul moto sismico, che si opera in una zona a sismicità medio-bassa rispetto a restanti parti del territorio nazionale e si stimino i possibili fenomeni d'amplificazione o d'instabilità anche sulla base di risultanze di terremoti del passato nelle stesse zone e di esperienze relative ad altre zone del territorio nazionale colpite da eventi di energia paragonabili a quelli attesi nelle zone in esame.

Allegato 1

Note sulla scheda per il censimento delle opere di difesa idraulica.

La presente scheda, già impiegata in territorio piemontese, è stata predisposta con l'intento di facilitarne e uniformare il censimento delle opere di difesa idraulica, ponendo attenzione anche al tratto di alveo nel quale l'opera s'inserisce.

Associata alla scheda è prevista una cartografia che rappresenti le opere censite, riportando la numerazione di riferimento ed utilizzando la simbologia proposta, se necessario opportunamente integrata e modificata.

E' Inoltre prevista preliminarmente la raccolta di dati d'archivio (punto 2Aa) ed a tale materiale, convenientemente organizzato, si farà riferimento durante la compilazione.

La scheda si compone di due parti:

- nella parte A sono richieste l'identificazione dell'opera, informazioni a carattere generale e relative al tratto d'alveo interessato. A questo proposito si ammette che ne può risultare una descrizione piuttosto soggettiva: si richiede quindi, per maggiore chiarezza, di associare schizzi e documentazione fotografica, relativi sia all'opera che all'alveo.
- la parte B è composta in alternativa o dalla sezione "briglia" o dalla sezione "soglia, cunettone, opera radente, altro.....". Nell'ultimo caso si chiede di precisare di che opera si tratti. Vengono qui richieste informazioni dedotte da documenti e rilevate in sito; sarà comunque necessario verificare direttamente le caratteristiche dell'opera, risultando spesso difformi dai progetti reperibili.

Sono state prese in considerazione le tipologie più frequenti ed oggi in uso: è pertanto possibile rinvenire opere non facilmente censibili con lo schema proposto. In tal caso si chiede di evidenziare tali situazioni e di descrivere comunque l'opera fornendo qualità e quantità di informazioni analoghe a quelle previste dalla scheda.

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

OPERA n°

SCHEDA CENSIMENTO parte B

BRIGLIA

TIPO

piena filtrante
rettilinea curvilinea

MURI D'ALA

a monte in destra in sinistra
a valle in destra in sinistra

MATERIALE

corpo calcestruzzo pietrame e malta legname
 gabbioni pietrame a secco acciaio
gaveta pietrame e malta gabbioni
 malta acciaio

TERRENI DI FONDAZIONE

sponda destra roccia deposito alluvionale altro _____
sponda sinistra roccia deposito alluvionale altro _____

DIMENSIONI DELL'OPERA

deducibili da progetto, rilevate o da rilevare in sito:
documento _____ si allega schizzo _____
_____ non risultanti da progetto
 difformi da progetto

STATO

non interrita parzialmente interrita scalzamento
interrita aggiramento

DANNI

Osservati: distruzione danni alle ali
 al coronamento
 al corpo
 alle fondazioni
 alla platea
 alla controbriglia

Dedotti dall'archivio: distruzione data
danneggiamento data documento _____
documento _____

RIPRISTINI

ricostruzione data documento _____
interventi parziali data documento _____

NOTE

REGIONE PIEMONTE
Servizio Geologico

SCHEDA CENSIMENTO parte B

SOGLIA CUNETTONE REPELLENTE OPERA RADENTE
ALTRO _____

OPERA N°

FONDAZIONI

assenti deposito alluvionale
in roccia altro _____

DANNI

Osservati distruzione danneggiamento _____
Da archivio distruzione data documento _____
danneggiamento data documento _____

RIPRISTINI

Ricostruzione data documento _____
Interventi parziali data documento _____

DIMENSIONI DELL'OPERA

Deducibili da progetto Rilevate o da
rilevare in sito: si non risultanti da progetto
allega schizzo _____ difforni da progetto

SOGLIA

Altezza fuori terra m _____
Larghezza coronamento m _____

CUNETTONE

Sezione trasversale rettangolare trapezia curvilinea
Altezza m _____ Larghezza complessiva m _____
Larghezza fondo m _____ sommità m _____
Pendenza del fondo _____ %
Rivestimento fondo sponde

REPELLENTE

Sponda destra sinistra
Altezza fuori terra m _____ Lunghezza m _____
Larghezza m _____ Sporgenza m _____
Inclinazione _____ °
Materiale muratura in pietrame calcestruzzo
gabbioni scogliera
altro _____

OPERA RADENTE

Sponda destra sinistra
Rettilinea curvilinea
Altezza m _____ Lunghezza m _____
Muro di sponda in muratura di pietrame calcestruzzo altro _____
Scogliera in massi tetrapodi altro _____
Gabbionata
Argine in calcestruzzo gabbionata pietrame e malta

NOTE

